

RELAZIONE DEL DOTT. STEFANO RIGO

SENTENZA N. 7291/16 IRAP

La sentenza n. 7291/16 della Corte di Cassazione, pubblicata il 13 Aprile, costituisce un atto fondamentale per la fiscalità del Medico di Medicina Generale, in un momento di profonda evoluzione della sua attività e, in particolare, nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Assistenza Primaria in atto nella Regione Veneto.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite e quindi con la massima ufficialità possibile in ambito nazionale, ha definitivamente sancito che le modalità associative del MMG e la sua dotazione di personale non costituiscono requisito per riconoscere un'autonoma organizzazione e quindi l'assoggettamento ad IRAP.

Finalmente, dopo nove anni di contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, la tesi della FIMMG sulla differenza tra le modalità associative della Medicina Generale, intese come forme più avanzate di presidio della salute pubblica, rispetto alle associazioni tra professionisti, finalizzate al potenziamento di effetti reddituali, è stata pienamente accolta nella sede di Giudizio più titolata.

Allo stesso tempo è stato anche riconosciuto il principio per cui l'impiego di personale, sia di segreteria che infermieristico, costituisce esclusivamente un valore aggiunto all'efficacia assistenziale della Medicina del Territorio e non un aspetto di induzione di vantaggi economici per il Medico.

E' ulteriormente evidente l'importanza di questa sentenza sia nei confronti dei contenziosi in atto tra Colleghi ed Agenzia delle Entrate, sospesi dalle Commissioni Tributarie nei vari gradi di giudizio proprio in attesa di questa indicazione, sia per la riconferma della possibilità di adire alla richiesta di rimborso da parte dei Colleghi che a tutt'oggi abbiano continuato ad ottemperare al versamento dell'imposta.

Ma soprattutto è auspicabile che possa venir definitivamente risolto il problema della costante disparità di giudizio cui erano esposti i Medici da parte delle varie Commissioni Tributarie, e, al tempo stesso, superato il criterio, attuato dall'Agenzia delle Entrate, di sistematica opposizione nei confronti delle sentenze favorevoli ai Medici, con la conseguente piena percezione di un'applicazione assolutamente iniqua della norma fiscale nel nostro Paese nei confronti del contribuente Medico di Medicina Generale.

La sentenza infatti, integrando le precedenti consolidate conferme della stessa Corte di Cassazione sul non assoggettamento ad IRAP del Medico che operi in forma non associata, giunge a sancire definitivamente il principio per cui l'attività stessa della Medicina Generale, comunque esercitata, non debba essere assoggettato ad IRAP per i redditi percepiti dal Sistema Sanitario Nazionale.

E di particolare importanza risulta tale decisione soprattutto nella nostra Regione, in cui l'evoluzione dell'Assistenza Primaria verso forme associative complesse e sempre più dotate di personale costituisce ormai la realtà della Medicina Generale: ed in tal senso, di ulteriore soddisfazione è la considerazione che il percorso della sentenza 7291/16 si sia sviluppato proprio in ambito di Regione Veneto, solo grazie all'iniziativa e all'impegno della FIMMG, unico Sindacato che sia riuscito a scardinare questo iniquo principio tributario ma soprattutto a far finalmente recepire, anche in ambito fiscale, le peculiarità dell'attività del Medico di Medicina Generale.